Messaggio 4241

Concernente la legge sulla Chiesa evangelicariformata nel Cantone Ticino

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

1. PREMESSA

Con votazione popolare del 16 ottobre 1975 veniva accettata la modifica dell' articolo primo della Costituzione cantonale nel seguente testo:

"Sono garantiti la libertà di coscienza, di credenza e il libero esercizio di culto.

La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità giuridica di diritto pubblico e si organizzano liberamente.

La legge può conferire la personalità giuridica di diritto pubblico ad altre Comunità religiose".

La citata modifica concretizzava l' auspicata parificazione delle due Chiese cristiane che esprimevano ed esprimono le manifestazioni religiose in forma associata, storicamente e socialmente più rilevanti nel Cantone.

Se per la Chiesa cattolica già preesisteva una legislazione di applicazione del principio costituzionale; anche se in realtà la personalità di diritto pubblico delle Parrocchie era già assicurata in via legislativa dalla legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull' Amministrazione dei beni ecclesiastici del 1886, per la Chiesa evangelica-riformata invece la sua presenza ed esistenza ha mantenuto le caratteristiche del diritto privato. Infatti l' organizzazione ed il finanziamento della Chiesa cantonale e delle Comunità religiose non ha subito modifica alcuna rispetto alla novella costituzionale. Solo di recente è stato riproposto il tema della natura giuridica della Chiesa evangelica-riformata nell' ambito delle discussioni attorno alle modalità di finanziamento pubblico delle Chiese riconosciute. Il Decreto legislativo sull' imposta di culto del 10 novembre 1992 ha parzialmente ovviato a questa lacuna. assicurando anche alle Comunità regionali della Chiesa evangelica-riformata il diritto di prelevare un' imposta. Si sono pertanto stabiliti i contatti tra l' Autorità cantonale e i rappresentanti della Chiesa evangelica-riformata per studiare i modi e i tempi per adottare in chiave pubblicistica le strutture ed il funzionamento amministrativo della Chiesa.

Il momento era del resto propizio poiché sul versante della Chiesa cattolica diverse autorevoli voci auspicavano, nello spirito dell' articolo primo della Costituzione, del rinnovato diritto canonico e delle mutata realtà delle comunità parrocchiali, la revisione della vetusta legge civile ecclesiastica.

Proprio in margine ai primi studi rivolti alla riforma legislativa anzidetta, una commissione speciale appositamente incaricata segnalava nel suo rapporto del settembre 1990 all' intenzione dello

scrivente Consiglio che:
"Contemporaneamente, e qualche accenno è stato fatto nel rapporto, dovrà essere dedicata un' attenzione particolare anche all' altra Chiesa costituzionalmente riconosciuta, quella Evangelicariformata, cui lo Stato è debitore di una normativa, che renda operante lo statuto di diritto pubblico che le è espressamente riservato".

La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino, cui è stato sottoposto un avamprogetto di legge per esame ed osservazioni, ha accolto con soddisfazione la novella legislativa attesa fin dal 1975, proponendo semplici correzioni formali al testo. L' allegato disegno di legge ed il presente messaggio intendono appunto porre rimedio alla lacuna segnalata.

2. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Prima di esporre alcune brevi considerazioni sulle singole norme proposte, è opportuno precisare che la soluzione di presentare una legge sulla Chiesa evangelica-riformata è stata preferita alla variante adottata da altri Cantoni di promulgare una legge generale sui rapporti tra Stato e Chiese che ne regolasse gli aspetti organizzativi, di funzionamento e finanziari.

A questo proposito occorre intanto evidenziare che per quanto concerne la Chiesa cattolica, a differenza di quella evangelicariformata, già esiste una legge.

Frutto dello spirito concordatario della seconda metà dell' 800 e interprete di trattati internazionali che hanno determinato la creazione della Diocesi di Lugano

D' altra parte la realtà delle due Chiese in Ticino, sia dal profilo numerico che da quello strutturale ed organizzativo, difficilmente è conciliabile e sussumibile in un unico testo legislativo.

Si è pertanto preferito disciplinare separatamente i rapporti con le due Chiese, pur riconoscendo che su alcuni principi, nel rispetto paritetico della norma costituzionale, ci saranno norme comuni. Per la Chiesa cattolica si tratterà possibilmente ancora nella presente legislatura di elaborare una nuova legge che consideri le proposte già abbozzate nel rapporto commissionale qui sopra richiamato.

ad art. 1

La definizione si limita a richiamare e riprendere il testo costituzionale, con la precisazione al cpv. 2 che la personalità giuridica, quindi la capacità di avere diritti ed obbligazioni, è conferita sia alla Chiesa cantonale che alle Comunità regionali; rispettando in questo modo l' impostazione organizzativa esistente.

La norma è importante perché assicura il principio costituzionale secondo il quale le Chiese "si organizzano liberamente". Si son ciononostante volute fissare delle regole nella legge che assicurino la natura pubblicistica e democratica dell' organizzazione ecclesiastica a diversi livelli (cantonale e regionale) e che gli statuti devono rispettare.

Sono evidentemente riservate le attività pastorali e di culto.

ad art. 3

Stabilisce che l' organizzazione ed il funzionamento amministrativo siano disciplinate nello statuto, da sottoporre per approvazione con effetto costitutivo e quindi vincolante al Consiglio di Stato. E' questa una forma di controllo della natura pubblicistica. Il principio democratico è assicurato dall' adozione dello statuto da parte dell' Assemblea dei membri della chiesa.

ad art. 4 e 5

Regolano l' aspetto personale dell' organizzazione ecclesiastica quali l' appartenenza e le relative condizioni e procedure, che si è ritenuto di rinviare allo statuto; rispettivamente dei diritti civici (voto ed eleggibilità).

Quest' ultimo aspetto presenta due novità per il diritto cantonale:
- l' estensione del diritto di voto a 16 anni, età che coincide di regola con la dichiarazione di appartenenza alle comunità religiose e corrisponde al principio sancito dell' art. 303 CCS secondo cui il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la sua confessione religiosa;

Se già si dà fiducia al giovane di questa età di liberamente scegliere il proprio "credo" religioso, non si vede perché una volta professata la sua fede non debba contribuire a pieno titolo anche nella relativa organizzazione;

lo stabilire di estendere tali diritti agli stranieri residenti;
 considerando che l' attività pastorale e di culto di cui già benefician.
 e sono partecipi anche gli stranieri spesso dipende anche dalle
 scelte e decisioni amministrative - finanziarie, dalle quali sono
 esclusi .

In merito si osserva che i vigenti statuti delle Comunità regionali già conferiscono tali diritti. Dal resto, il Gran Consiglio, facendo proprie le conclusioni del rapporto 9 marzo 1993 della Commissione delle petizioni sulla petizione dell' 11 giugno 1992 presentata dalle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), ha invitato lo scrivente Consiglio a dar seguito positivo alla citata petizione di conferire il diritto di voto agli stranieri in materia parrocchiale.

In merito all' estensione del diritto di voto passivo (eleggibilità), si è posto il problema della conciliabilità con il vigente ordinamento costituzionale, in specie l' art. 18, che stabilisce imperativamente il principio secondo cui per essere membro di una pubblica autorità si debba essere necessariamente cittadino attivo.

La norma costituzionale stabilisce cioè il presupposto dell' età civica per svolgere una carica pubblica.

Lo scrivente Consiglio ritiene che il quesito non si ponga per la materia ecclesiastica, giacché il titolo III della vigente Costituzione cantonale, che tratta dell' esercizio dei diritti politici e dell' incompatibilità si riferisce esclusivamente alla materia Cantonale e Comunale.

Giova a tal proposito ricordare che analogo problema si era posto nell' ambito della revisione della legge organica patriziale, normativa che introduceva l' abbassamento dell' età di voto e per l' esercizio dei diritti di godimento in materia patriziale prima ancora del voto popolare del 23.9.1990 sulla modifica degli art. 13 e 17 della Costituzione (Cfr. messaggio 5.XII.89 n. 3539 del 5.XII .89). Si deve pertanto concludere che non vi sono ostacoli per disiplinare nel senso prospettato l' esercizio del diritto di voto attivo

e passivo.

ad art. 6

Il problema finanziario non necessità di particolare presentazione giacché di attualità sul versante della Chiesa cattolica ma di interesse pure per quella Evangelica-riformata che si finanzia prevalentemente grazie a contributi volontari e delle comunità confederate.

Essendo allo studio il problema globale del finanziamento pubblico delle Chiese, di non immediata conclusione, si è preferito lasciare al singolo statuto di stabilire le forme di finanziamento; riservando la facoltà di far capo al prelevamento di un' imposta secondo il DL del 10 novembre 1992.

ad art. 7

I principi di pubblicità e democratico esigono che le decisioni adottate dagli organi statutari siano verificabili in sede giudiziaria. Queste norme stabiliscono le istanze e le procedure, rinviando per semplicità e comodità alla legge di procedura per le cause amministrative.

ad art. 8

Trattandosi di Enti di diritto pubblico non si poteva prescindere da un organo di vigilanza statale. Essendo il Consiglio di Stato l' Autorità che approva gli statuti, appare logico attribuire a quest' ultimo i compiti di vigilanza amministrativa in applicazione altresì dell' art. 36 cifra 3 Costituzione cantonale.

ad art. 9

La norma impone l' adattamento dell' organizzazione ecclesiastica Evangelica-riformata alla nuova legge entro il 30 giugno 1995. Concretamente si tratterà di adattare gli statuti ai principi della legge in fieri e di sottoporli al Consiglio di Stato per approvazione. Con l' approvazione si potrà procedere alla pubblicazione dei cataloghi elettorali ed alle nomine degli organi previsti.

Con l' allegato disegno di legge si concretizza un altro importante passo nella definizione e chiarificazione, in uno spirito di collaborazione e tolleranza, dei rapporti tra Chiesa e Stato. Per la Chiesa evangelica-riformata nel Cantone Ticino, finalmente, la completazione del riconoscimento costituzionale.
L' atto legislativo figura nel piano delle principali modifiche legislative delle LD e PF della presente legislatura (allegato VI). Esso non comporta oneri finanziari particolari ne aumento del personale esistente.

Vi chiediamo pertanto di approvare l' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini p. o. Il Cancelliere, G. Gianella

sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 maggio 1994 n. 4241 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

Definizione, personalità giuridica

- 1 La Chiesa evangelica riformata nel Canton Ticino e una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
- 2 La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

Articolo 2

<u>Autonomia</u>

- 1 La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome rispetto al Cantone ed ai Comuni. Nei limiti della presente legge esse:
- a) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse;
- b) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all' assolvimento dei rispettivi compiti.
- 2 Sono riservate le attività pastorali e di culto.

Articolo 3

Statuti

- 1 L' organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e della Comunità regionali sono fissate dallo statuto.
- 2 Lo statuto deve in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.
- 3 Esso è adottato dall' Assemblea dei membri della Comunità regionale, rispettivamente dal Sinodo cantonale.
- 4 Lo statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato o del Dipartimento designato.

Articolo 4

Membri

a) Appartenenza:

Lo statuto fissa le condizioni d' appartenenza alla Chiesa cantonale, rispettivamente alla Comunità regionale.

Articolo 5

b) diritto di voto e di eleggibilità

- 1 Ogni cittadino di sedici anni compiuti, appartenente alla Chiesa, ha il diritto di voto e di eleggibilità in materia e lo esercita nella Comunità regionale in cui risulta domiciliato.
- 2 Pari diritto è conferito agli stranieri residenti da almeno cinque anni.

Articolo 6

Finanziamenti

Fino a definizione delle forme di finanziamento cantonale delle Chiese costituzionalmente riconosciute, il finanziamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali è regolato dallo statuto.

Articolo 7

Rimedi di diritto

Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali, ritenuto che le decisioni dell' ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 8

Vigilanza

La vigilanza sulla Chiesa cantonale e sulle Comunità regionali in applicazione della presente legge è esercitata dal Consiglio di Stato.

Articolo 9

Norma transitoria

La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono tenute ad adattarsi alla presente legge entro il 30 giugno 1995.

Articolo 10

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1995.